

Gli ISA Italia: differenze con i precedenti e peculiarità

Napoli, 6 novembre 2015

Dott. Aurelio Fedele
Dott. Pierpaolo Mosca

I principi di revisione internazionali ISA Italia

- Introduzione
- ISA Italia 260 e ISA Italia 265
- ISA Italia 320 e ISA Italia 450
- ISA Italia 501 e ISA Italia 505
- ISA Italia 560
- ISA Italia 600

I principi di revisione internazionali ISA Italia

Introduzione

Introduzione

Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato datata 23 dicembre 2014, sono stati adottati i Principi di Revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (Assirevi, CNDCEC e INRL) elaborati ai sensi degli articoli 11 e 12 del DLgs 39/2010.

Tempistiche applicative

- **ISQC Italia 1 e SA Italia 250B** in vigore **dall' 1/1/2015**
- Tutti **gli altri** applicabili alla **revisione di bilanci il cui esercizio inizia dall' 1/1/2015**

Ne consegue che le verifiche connesse alla regolare tenuta della contabilità sociale svolte dopo l'1/1/2015 devono essere effettuate in base al principio SA 250B, indipendentemente dal periodo oggetto di tali verifiche.

Introduzione

Principi emessi:

- **33** Principi di revisione internazionali **ISA Italia** per la revisione legale
- **1** Principio sul controllo della qualità **ISQC Italia 1**
- **2** Principi di revisione nazionali **SA Italia** necessari per ottemperare alla legislazione nazionale:
 - > **250 B** -Le verifiche per la regolare tenuta della contabilità
 - > **720 B** -L'espressione del giudizio di coerenza

Unitamente alla pubblicazione dei singoli principi, è stato anche redatto un documento denominato “**GLOSSARIO Italia**” che contiene un elenco completo dei termini, come definiti nei principi di revisione internazionali ISA Italia.

Introduzione

Struttura dei nuovi principi

- **Introduzione** (Oggetto del principio, data di entrata in vigore)
- **Obiettivo** (Descrizione dell'obiettivo del revisore nello svolgimento della revisione contabile del bilancio)
- **Definizioni** (Significato dei termini o dei concetti chiave utilizzati)
- **Regole** (Cosa il revisore DEVE fare)
- **Linee Guida e altro materiale esplicativo** (Spiegazione delle regole, considerazioni su altri aspetti, esempi di applicazioni dei principi, modelli, ...)

Introduzione

Differenze rispetto agli ISA Clarified

- inserite le peculiarità normative e regolamentari dell'ordinamento italiano, tramite alcuni paragrafi che riportano l'indicazione (I) e tramite delle note N bis, ter, ecc... per specificare la loro applicazione italiana
- evidenziati in grigio quei paragrafi che non risultano applicabili in Italia
- omessi i paragrafi pertinenti il Settore Pubblico, in tal caso viene indicato il numero del paragrafo con la dizione "omissis"
- aggiunte/modificate le appendici (principalmente quelle che legate ad esempi)

I principi di revisione internazionali ISA Italia

Principi di revisione internazionali

ISA Italia 260

"Comunicazione con i responsabili delle attività di governance"

ISA Italia 265

"Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione"

ISA Italia 260 e ISA Italia 265

ISA Italia 260 – "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance "

ISA Italia 265 – "Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione"

Focus su:

- **Novità** rispetto ai principi di revisione e la prassi professionale precedenti;
- Legami con la **relazione** al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ex **art. 19 D.Lgs. 39/10.**

ISA Italia 260 – introduzione obblighi aggiuntivi e maggiori indicazioni e dettagli

ISA Italia 265 – principio nuovo, di fatto già applicato (in base a previsioni D.Lgs. 39/10 per EIP)

ISA Italia 260

Two-way communication

Il principio afferma che nell'ambito del processo di revisione un'**efficace comunicazione reciproca** riveste un ruolo rilevante

*Il revisore deve valutare se la comunicazione reciproca tra il revisore e i responsabili delle attività di governance è stata adeguata ai fini della revisione contabile. **In caso negativo**, il revisore deve valutare l'eventuale effetto sulla propria valutazione dei rischi di errori significativi e sulla capacità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, e deve intraprendere azioni appropriate [par. 22]*

ISA Italia 260

Aspetti da comunicare

- Le **responsabilità del revisore** nell'ambito della revisione contabile del bilancio
- **Portata e tempistica** pianificate per la revisione contabile
- **Risultati significativi** emersi dalla revisione contabile [per gli EIP v. art. 19, c. 3 D.Lgs. 39/10]
- **Indipendenza** del revisore (solo per società quotate) [per gli EIP v. art. 17, c. 9 D.Lgs. 39/10]

[par. 14-17]

N.B.

Non è richiesto al revisore di svolgere procedure specificatamente volte all'identificazione di aspetti da comunicare ai responsabili delle attività di governance [par. 6]

ISA Italia 260

Risultati significativi emersi dalla revisione contabile

- il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi delle **prassi contabili** adottate dall'impresa (principi contabili, stime contabili e informativa di bilancio); incluse le ragioni per cui una prassi contabile significativa, accettabile secondo il quadro normativo applicabile, non è la più appropriata per le circostanze specifiche dell'impresa;
- le eventuali **difficoltà significative** incontrate nel corso della revisione contabile;
- eventuali **aspetti significativi** emersi dalla revisione discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione;
- le **attestazioni scritte** richieste dal revisore;
- eventuali **altri aspetti** emersi dalla revisione contabile ritenuti significativi ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

[par. 16]

ISA Italia 260

Risultati significativi emersi dalla revisione contabile

La regola sulla comunicazione si applica **a tutti gli incarichi di revisione** conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/10.

La nota 1-bis dell'ISA Italia 260 prevede che:

*Nei casi di revisione legale dei conti degli **enti di interesse pubblico** ai sensi del D.Lgs. 39/10, i risultati significativi emersi dalla revisione, oltre a quanto previsto nel **paragrafo 16**, sono anche oggetto di presentazione, su base annuale, al **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** nella relazione emessa ai sensi dell'art. 19, co. 3, del Decreto medesimo.*

ISA Italia 260

Documentazione

Se gli aspetti vengono comunicati **verbalmente**, il revisore deve includerli nella documentazione della revisione indicando quando e a chi sono stati comunicati.

Se gli aspetti sono stati comunicati **per iscritto**, il revisore deve conservare una copia della comunicazione come parte della documentazione della revisione, in base all'ISA Italia 230 – La documentazione della revisione contabile.

[par. 23]

ISA Italia 265

ISA Italia 265 – "Comunicazione delle carenze nel controllo interno a TCWG e alla direzione"

Il revisore deve comunicare tempestivamente per iscritto a TCWG le carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione [par. 9].

Carenza nel controllo interno [par. 6.a]

- un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l'individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio;
- non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

ISA Italia 265

Nei casi di **revisione legale di EIP** ai sensi del D.Lgs. 39/10, le carenze significative sono oggetto di presentazione su base annuale al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile nella relazione ex art. 19, c. 3 [nota 4-bis]

Il revisore deve comunicare tempestivamente alla direzione:

- per **iscritto**, le **carenze significative** nel controllo interno che il revisore ha comunicato o intende comunicare ai responsabili delle attività di governance;
- **altre carenze** nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile che siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione della direzione.

[par. 10]

ISA Italia 265

Considerazioni

L'ISA Italia 265 **non** impone **ulteriori responsabilità** al revisore relativamente all'acquisizione di una comprensione del controllo interno, e alla definizione e allo svolgimento di procedure di conformità oltre a quanto richiesto dagli **ISA Italia 315 e 330** [par. 1]

Nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi il revisore è tenuto ad acquisire una **comprensione del controllo interno** rilevante ai fini della revisione contabile. Il revisore prende in considerazione il controllo interno al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e **non** per esprimere un **giudizio sull'efficacia del controllo interno** [par. 2]

L'obbligo di comunicazione in forma scritta delle carenze significative nel controllo interno si applica a **tutti gli incarichi di revisione** conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/10, non più ai soli EIP.

ISA Italia 260 e ISA Italia 265

Regole specifiche sulla comunicazione con TCWG contenute in altri principi

L' **Appendice 1** dell'**ISA Italia 260** elenca altri aspetti da comunicare a TCWG previsti dagli ISA Italia, tra i quali:

ISA 240 – frodi o possibili frodi identificate

ISA 250 – non conformità o sospette non conformità a leggi e regolamenti

ISA 450 – errori non corretti

ISA 505 – rifiuti della direzione all'invio di una richiesta di conferma

ISA 510 – errori nel bilancio dell'esercizio precedente

ISA 550 – aspetti significativi connessi con le parti correlate

ISA 560 – eventi successivi

ISA 570 – dubbi significativi sulla continuità aziendale

ISA 600 – comunicazione a TCWG di gruppo di specifici aspetti

ISA 705/706 – giudizi modificati o richiami di informativa/paragrafi su altri aspetti

ISA 720 – modifiche da apportare alle altre informazioni

ISA 720B – incoerenze significative tra la relazione sulla gestione e il bilancio

I principi di revisione internazionali (ISA Italia)

Principi di revisione internazionali

ISA Italia 320

"Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile"

ISA Italia 450

"Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile"

ISA Italia 320 e ISA Italia 450

Nell'ambito dello svolgimento di un incarico di revisione assume particolare rilevanza la definizione del concetto di **“significatività”**.

Il **Doc. 320** è stato **sostituito dai** seguenti due principi:

- **ISA Italia 320, "Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile"**, che ha per oggetto le responsabilità del revisore nell'applicare il concetto di significatività nel corso della pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, e
- **ISA Italia 450, "Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile"**, che illustra le modalità con cui il criterio della significatività è utilizzato nella valutazione dell'effetto sul bilancio degli errori identificati nello svolgimento della revisione contabile.

ISA Italia 320

ISA Italia 320 - " Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile "

Il principio introduce i seguenti **aspetti**:

- la determinazione della significatività operativa, "***performance materiality***";
- la determinazione di un livello di ***significatività inferiore*** da applicare a ***particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa***;
- l'***obbligo*** di ***modificare il livello di significatività*** definito nel caso in cui il revisore venga a conoscenza, durante l'attività di revisione contabile, di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un livello differente.

Tali aspetti non rappresentano una novità, in quanto già inclusi nella nostra metodologia.

ISA Italia 450

ISA Italia 450 - "Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile "

E' un nuovo principio che non era previsto nel set dei Principi di revisione italiani.

Obiettivo del presente principio è quello di fornire al revisore linee guida nella valutazione:

- a) l'effetto degli **errori identificati** sullo svolgimento della revisione contabile;
- b) l'effetto degli **errori non corretti**, ove presenti, sul bilancio.

ISA Italia 450

Insieme degli errori identificati

Il revisore deve cumulare gli **errori** identificati nel corso della revisione contabile, diversi da quelli **chiaramente trascurabili**.

Il revisore può definire un importo al di sotto del quale gli errori siano chiaramente trascurabili e non necessitano di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio. Sono quindi aspetti irrilevanti, sia considerati singolarmente sia nel loro insieme

*Chiaramente
trascurabile*



*Non
Significativo*

In caso di **incertezze** sul fatto che uno o più errori siano chiaramente trascurabili, l'aspetto va considerato come **non chiaramente trascurabile**.

ISA Italia 450

Considerazione degli errori identificati durante lo svolgimento della revisione contabile

Il revisore deve stabilire se sia necessario **rivedere la strategia** generale di revisione **e il piano di revisione** qualora:

- la natura degli errori identificati e le circostanze in cui essi si sono verificati indichino la **possibile esistenza di altri errori** (es. in caso di errore derivante da carenza del sistema di controllo interno) che, se considerati insieme agli errori già identificati nel corso della revisione contabile, potrebbero essere significativi; ovvero
- l'**insieme** degli errori identificati nel corso della revisione contabile **approssimi la significatività** determinata in conformità al principio ISA Italia 320.

ISA Italia 450

Comunicazione e correzione degli errori

Il revisore deve comunicare **tempestivamente** alla direzione **tutti gli errori identificati** nel corso della revisione contabile **richiedendo la loro correzione** [par. 8]. Qualora la direzione:

- a) ***abbia corretto*** gli errori individuati, il revisore deve svolgere ulteriori procedure per stabilire se permangano errori: ad es. può chiedere alla direzione di effettuare analisi al fine di comprendere la causa dell'errore, oppure svolgere le procedure per stabilire l'importo dell'errore effettivo nella classe di operazioni nel caso in cui l'errore sia stato identificato in un campione dell'intera popolazione e poi proiettato.
- b) ***si rifiuti di correggere*** alcuni o tutti gli errori comunicati, il revisore deve comprenderne le ragioni e tenerne conto nel valutare se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

ISA Italia 450

Valutazione dell'effetto degli errori non corretti

Il principio ribadisce nuovamente la necessità di rivedere la significatività precedentemente determinata, alla luce degli errori riscontrati.

Successivamente deve valutare se gli errori riscontrati e non corretti siano significativi, considerando:

- l'entità e la natura degli errori;
- l'effetto degli errori non corretti, **relativi ai periodi amministrativi precedenti**, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso.

ISA Italia 450

Attestazioni scritte

Il revisore deve chiedere alla direzione e/o ai responsabili delle attività di *governance*, un'attestazione scritta **se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti**, considerati singolarmente o nel loro insieme, **non siano significativi** per il bilancio nel suo complesso.

Un riepilogo di tali errori non corretti deve essere incluso nell'attestazione scritta.

Può capitare che la direzione ritenga che alcuni errori non corretti non costituiscano effettivamente errori; per tale ragione, essi possono voler aggiungere nella propria attestazione scritta espressioni quali: “Non concordiamo sul fatto che tali voci ... e ... costituiscano errori poiché [descrizione delle motivazioni]”.

Acquisire tale attestazione non esime il revisore dalla necessità di raggiungere una conclusione propria in merito all'effetto degli errori non corretti!

ISA Italia 450

Documentazione

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile:

- **l'importo al di sotto del quale** gli errori sono considerati come **chiaramente trascurabili**,
- **tutti gli errori complessivamente identificati** nel corso della revisione contabile **e se essi siano stati corretti**,
- **la conclusione** del revisore se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, e gli elementi a supporto di tale conclusione.

ISA Italia 450

Documentazione

La documentazione del revisore relativa agli **errori non corretti** può tenere conto:

- della considerazione dell'effetto complessivo degli errori non corretti,
- della valutazione se il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, ove presenti, siano stati superati,
- della valutazione dell'effetto degli errori non corretti sui principali indici o andamenti, e della conformità a norme di legge, regolamentari e contrattuali (per esempio, le clausole dei contratti di finanziamento).

I principi di revisione internazionali ISA Italia

Principi di revisione internazionali

ISA Italia 501

"Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci"

ISA Italia 505

"Conferme esterne"

ISA Italia 501

ISA Italia 501 – "Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci"

Obiettivo

Il principio tratta delle considerazioni specifiche che il revisore deve svolgere in merito all'**acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati** con riferimento a particolari aspetti riguardanti:

- a) l'esistenza e le condizioni delle **rimanenze**;
- b) la completezza dei **contenziosi** e delle contestazioni che coinvolgono l'impresa;
- c) la presentazione e l'**informativa** di bilancio in merito ai **settori di attività** dell'impresa.

ISA Italia 501

Nel principio **non sono più previste le Sezioni:**

- **C:** valutazioni e informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie;
- **D:** verifica dell'esistenza delle partecipazioni;
- **E:** verifica dell'esistenza degli strumenti finanziari anche derivati

Tali sezioni prevedevano alcune procedure obbligatorie, quali, ad esempio, l'**analisi dei bilanci delle società partecipate significative**, l'**inventario fisico dei titoli** partecipativi e non , nonché l'invio di **richieste di conferma ai depositari** per partecipazioni, titoli e strumenti derivati.

Con l'ISA Italia 501 tali procedure non sono più obbligatorie!

ISA Italia 501

Rimanenze

Il principio definisce regole e linee guida in merito alle procedure che il revisore deve svolgere in relazione alla verifica da parte del revisore dell'esistenza e delle condizioni delle rimanenze qualora siano significative nell'ambito del bilancio.

La principale differenza rispetto al Doc. 501, è relativa alla richiesta di **conferma a terzi** delle quantità e delle condizioni delle rimanenze, procedura precedentemente ritenuta obbligatoria in qualsiasi caso.

In base all'ISA Italia 501 [par. 8], qualora le rimanenze detenute da terzi siano **significative**, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati svolgendo, in alternativa o in combinazione:

- a) la procedura di richiesta conferma esterna
- b) l'ispezione oppure **altre procedure** ritenute appropriate nelle circostanze (es. esame documentale).

ISA Italia 501

Contenziosi e contestazioni

Il principio definisce le procedure che il revisore deve svolgere per identificare i contenziosi in capo all'impresa e che possono dare origine ad un rischio di errore significativo.

Anche in tal caso il Doc. 501 prevedeva sempre la richiesta di **conferma esterna** ai consulenti legali. L'ISA Italia 501 la prevede **solo se** il revisore identifica e valuta un **rischio di errore significativo** in relazione a tali contenziosi.

Infine è l'obbligo di ottenere **attestazioni scritte** dalla direzione in relazione al fatto che tutti i contenziosi, in corso o potenziali, siano stati portati a conoscenza del revisore, contabilizzati e/o oggetto di adeguata informativa in bilancio.

ISA Italia 501

Informazione per settori

Richiesta dai principi contabili internazionali, il revisore deve acquisire la comprensione dei metodi utilizzati dalla direzione per determinare tale informativa e svolga procedure appropriate.

Non sussistono sostanziali differenze rispetto a quanto precedentemente previsto dal Doc. 501.

ISA Italia 505

ISA Italia 505 – "Conferme esterne"

Tratta dell'utilizzo da parte del revisore delle procedure di conferma esterna al fine di acquisire appropriati elementi probativi in risposta ai rischi identificati.

Caratteristica del principio è quella di disciplinare dettagliatamente i passaggi procedurali ai quali il revisore deve attenersi nello svolgimento di tale procedura:

- a) determinazione delle informazioni da confermare;
- b) selezione del soggetto da circularizzare;
- c) definizione delle richieste;
- d) procedura di spedizione e di sollecito.

Il principio non indica le circostanze nelle quali il revisore debba svolgere la procedura di circularizzazione.

ISA Italia 505

ISA Italia 505	Doc. 505
Utilizzo del formato elettronico in caso di ottenimento risposta	Accenno alla necessità di ottenere ulteriore convalida nella risposta.
Non previsto nel dettaglio (si parla solo di solleciti)	Obbligo invio 2° richiesta e talvolta anche della 3°
Non previsto	Obbligo invio richiesta a tutte le banche
"Eccezione" definita per la singola risposta	"Eccezione" definita per l'intera procedura
Verifica a campione la correttezza degli indirizzi dei destinatari	Non esplicitamente menzionata la verifica a campione.
Non trattato, sembra quindi non previsto	Possibilità di documentare le conferme espresse verbalmente e laddove tali informazioni riguardino aspetti significativi richiedere conferma scritta.

I nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia

Principi di revisione internazionali **ISA Italia 560** *"Eventi successivi"*

ISA Italia 560

ISA Italia 560 - "Eventi successivi"

Il principio tratta delle responsabilità del revisore in relazione agli **eventi successivi** nella revisione contabile del bilancio.

Definizione degli eventi successivi

L'ISA Italia 560 distingue gli eventi successivi tra:

- quelli che **esistevano alla data** di riferimento **del bilancio**, che comportano una rettifica dei valori di bilancio;
- quelli che sono **emersi successivamente** alla data di riferimento del bilancio, che implicano un'integrazione dell'informativa nelle note.

Nella sostanza si è allineato alle definizioni già presenti nei principi contabili sia internazionali che italiani.

ISA Italia 560

Obiettivi del revisore

L'ISA Italia 560 precisa che gli obiettivi del revisore sono:

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati** che consentano di **stabilire se** gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedono rettifiche, ovvero informativa, **siano appropriatamente riflessi nel bilancio** in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) rispondere appropriatamente ai fatti** di cui il revisore venga a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione **che**, se conosciuti dallo stesso a tale data, **avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione.**

ISA Italia 560

Eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione

Il revisore deve effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di identificare tutti gli eventi successivi che richiedano rettifiche o informativa in bilancio, per il periodo intercorrente tra la **data di riferimento del bilancio** e la **data della relazione di revisione**, ovvero una data quanto più possibile prossima a quest'ultima.

Il revisore deve tenere in considerazione la sua valutazione del rischio nel determinare la natura e l'estensione di tali procedure di revisione, che devono includere:

a) la comprensione delle procedure effettuate dalla direzione per l'identificazione degli eventi successivi;

ISA Italia 560

- b) le indagini presso la direzione e/o i responsabili delle attività di governance, se siano intervenuti eventi successivi che potrebbero influire sul bilancio;
- c) la lettura dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi con responsabilità direttive e degli organi responsabili delle attività di governance, tenutesi successivamente alla data di riferimento del bilancio;
- d) la lettura dell'ultimo bilancio intermedio successivo alla data di riferimento del bilancio, se disponibile.

Nel caso in cui il revisore identifichi eventi che richiedano rettifiche o informativa nel bilancio, egli deve stabilire se tali eventi siano appropriatamente riflessi nel bilancio, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

ISA Italia 560

Attestazioni scritte

L'ISA Italia 560 prevede l'obbligo per il revisore di richiedere alla direzione e ai responsabili delle attività di *governance* l'attestazione scritta che tutti gli eventi intervenuti nel suddetto periodo, per quanto appropriato, abbiano dato luogo a rettifiche di bilancio o siano stati oggetto di informativa

ISA Italia 560

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza tra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio

Come già previsto dal Doc. 560, è **responsabilità della direzione** informare il revisore circa il verificarsi di eventi successivi alla data della relazione di revisione che possano influire sul bilancio, conseguentemente il revisore non è obbligato a svolgere procedure di revisione successivamente la data di emissione della relazione.

L'ISA Italia 560 prevede però anche la possibilità che i termini dell'incarico di revisione includano la conferma che la direzione informi il revisore in caso di eventi successivi la data della relazione.

Se viene a conoscenza di tali eventi, deve discuterli con la direzione e comprendere se il bilancio necessita di rettifiche.

ISA Italia 560

Se la direzione modifica il bilancio, il revisore deve svolgere procedure di revisione finalizzate alla verifica delle modifiche intervenute e predisporre una nuova relazione di revisione con data non antecedente a quella di redazione del bilancio modificato.

Mancata modifica del bilancio da parte della direzione

a) relazione di revisione **non ancora consegnata** all'impresa: il revisore deve esprimere un giudizio con modifica come previsto dal principio ISA Italia 705 e quindi emettere la relazione di revisione; ovvero

b) relazione di revisione **già consegnata** all'impresa: il revisore deve notificare alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance, di non sottoporre il bilancio ai responsabili della sua approvazione prima che le necessarie modifiche siano state apportate; se viene comunque approvato senza le necessarie modifiche, il revisore deve intraprendere le azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione di revisione. [Par. A15 e A16]

ISA Italia 560

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente all'approvazione del bilancio

Fattispecie non trattata nel Doc. 560.

L'ISA Italia 560 tratta della **responsabilità del revisore** anche **ai fatti di cui viene a conoscenza dopo l'approvazione del bilancio**, mentre il Doc. 560 forniva indicazioni generiche affermando che dovessero “essere considerati di volta in volta nelle specifiche circostanze”; ovviamente anche in tal caso il revisore non ha alcun obbligo di svolgere procedure di revisione successivamente la data di approvazione del bilancio, ma la sua responsabilità nasce nel momento in cui viene a conoscenza di fatti che lo avrebbero potuto indurre a rettificare la propria relazione, se conosciuti al momento dell'emissione.

ISA Italia 560

Le procedure da seguire sono le stesse previste nella casistica di eventi intervenuti tra la data della relazione e quella di approvazione del bilancio; in aggiunta il **revisore deve riesaminare le misure poste in essere dalla direzione** per assicurarsi che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato insieme alla relazione di revisione siano informati della situazione.

Inoltre, il revisore **deve includere** nella propria relazione, nuova o rettificata, **un richiamo d'informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti** che faccia riferimento ad una nota del bilancio in cui vengono discusse in maniera più approfondita le ragioni della modifica apportata al bilancio precedentemente approvato e alla precedente relazione predisposta dal revisore.

ISA Italia 560

Se la direzione non pone in essere le misure necessarie per assicurare che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato siano informati e non redige un bilancio modificato, il revisore deve **notificare alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance, che intraprenderà azioni volte a prevenire che si faccia affidamento in futuro sulla relazione di revisione.**

Se, nonostante tale notifica, la direzione non pone in essere le misure necessarie, il revisore deve intraprendere azioni appropriate volte a prevenire che si faccia affidamento sulla relazione di revisione. [Par A18].

Il revisore può considerare appropriato **consultarsi con un legale.**

I principi di revisione internazionali ISA Italia

Principi di revisione internazionali

ISA Italia 600

***"La revisione del bilancio del gruppo -
Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei
revisori delle componenti)"***

ISA Italia 600

ISA Italia 600 - "La revisione del bilancio del gruppo - Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)"

Il presente principio tratta delle considerazioni specifiche da applicarsi alle revisioni contabili dei gruppi, in particolare quelle che coinvolgono i revisori delle componenti.

Scopo del Doc. 600 era di stabilire regole di comportamento e fornire una guida nei casi in cui il revisore, nell'effettuare la revisione contabile del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato utilizzi il lavoro di altri revisori sulle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative a una o più componenti di detti bilanci.

ISA Italia 600

Di seguito sono riportati i principali aspetti oggetto di cambiamento.

Accettazione e continuazione dell'incarico

Per l'**ISA Italia 600**, ai fini dell'accettazione e della continuazione dell'incarico di revisione di un bilancio di un gruppo, **non è rilevante la copertura degli incarichi** di revisione del revisore del gruppo rispetto ai revisori secondari.

L'attenzione deve essere indirizzata sulla **capacità del revisore** della capogruppo di **ottenere elementi probativi sufficienti** per l'espressione del giudizio sul bilancio consolidato.

Tale valutazione deve essere effettuata **indipendentemente** dal fatto che gli elementi probativi siano **acquisiti direttamente** dal revisore del gruppo, da entità dello stesso network **oppure da altri** revisori.

ISA Italia 600

Il Doc. 600, al contrario, prevedeva che il revisore del gruppo dovesse valutare se la propria partecipazione al lavoro fosse sufficiente per accettare e mantenere l'incarico in qualità di “**revisore principale**”. A tal fine doveva accertarsi che la parte del bilancio esaminata direttamente fosse significativa, in termini di maggioranza assoluta dell'attivo e dei ricavi, rispetto alle parti esaminate da altri revisori.

ISA Italia 600

Responsabilità

L'ISA Italia 600 prevede che il revisore del gruppo sia **responsabile dell'intero incarico** di revisione contabile del gruppo, assumendosi la responsabilità dell'espressione del giudizio professionale sul bilancio consolidato del gruppo stesso.

Di conseguenza, la relazione di revisione sul bilancio del gruppo non può far riferimento, **neanche in caso di incarichi di tipo volontario**, ai revisori delle componenti al fine di suddividerne le responsabilità.

Il Doc. 600 ammetteva la possibilità, per il revisore principale, di non assumersi la responsabilità del lavoro degli altri revisori, ma a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 39/10, art. 14, anche l'attuale quadro normativo prevede che il revisore del gruppo sia interamente responsabile del giudizio sul bilancio consolidato.

ISA Italia 600

Pertanto, è stata considerata **non applicabile** la frase da inserire nella relazione di revisione riferita al caso in cui specifiche norme di legge consentano la suddivisione della responsabilità fra revisore del gruppo e revisori delle componenti, e dall'ISA Italia 600 al Par 11:

“In tal caso la relazione di revisione deve indicare che il riferimento al revisore della componente non riduce la responsabilità del soggetto incaricato della revisione per quanto riguarda il giudizio sul bilancio del gruppo”.



ISA Italia 600

Significatività

Il nuovo principio, a differenza del precedente, prevede esplicitamente che il revisore del gruppo determini:

- la significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso,
- eventuali livelli di significatività da considerare per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa del bilancio consolidato;
- la significatività per le componenti ove i revisori svolgono una revisione contabile completa o limitata ai fini della revisione del gruppo;
- la soglia oltre la quale gli errori non possono essere considerati come chiaramente trascurabili per il bilancio del gruppo.

ISA Italia 600

Il revisore di gruppo deve comunicare i livelli di significatività che interessano i revisori delle componenti tramite l'invio delle istruzioni.

Per quanto riguarda la **significatività operativa** il revisore di gruppo:

- se la component è sottoposta a **revisione di legge** e decide di utilizzare tale lavoro, deve determinare se la significatività per il bilancio e quella operativa utilizzata dal component auditor sia conforme alle regole stabilite dall'ISA Italia 600;
- se il lavoro di revisione sulla component è svolto solo **ai fini del consolidato**, può indicare lui stesso il livello di significatività operativa, altrimenti, se stabilita dal component auditor, deve valutarne l'appropriatezza ai fini del lavoro sul bilancio consolidato.

ISA Italia 600

Risposte di revisione ai rischi identificati

L'ISA Italia 600 determina la tipologia di lavoro di revisione da svolgere sulle componenti a seconda che queste siano o no considerate significative.

Componente significativa:

- sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, ossia che superano taluni **parametri finanziari** come incidenza sul bilancio consolidato;
- per i **rischi**, laddove sia probabile che includa rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a causa della sua specifica natura o delle sue specifiche circostanze.

ISA Italia 600

Lavoro da svolgere previsto da ISA Italia 600

□ Componenti significative sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario

Il principio indica che deve essere effettuata una **revisione completa** delle informazioni e dei dati inclusi nel bilancio consolidato, prendendo a riferimento la significatività stabilita per quella componente.

□ Componenti significative per i rischi

Per tale tipologia di componenti deve essere svolta una o più delle seguenti attività:

- la **revisione contabile delle informazioni finanziarie** della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente;

ISA Italia 600

- la revisione **di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa** afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo;
- **specifiche procedure** di revisione **a fronte dei rischi** significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo.

□ *Componenti non significative*

Per tale tipologia di component è previsto che il revisore di gruppo svolga una **analisi comparativa a livello di gruppo**, anche con riferimento ad aggregazioni a diversi livelli delle informazioni finanziarie di tali componenti.

ISA Italia 600

Nel caso in cui, applicando le procedure indicate, il revisore di gruppo non ottenga sufficienti elementi probativi per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato, è necessario che questi **selezioni altre componenti** sulle quali possono essere svolte una o più delle seguenti attività:

- la revisione delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per tale componente;
- la revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa;
- la revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente;
- procedure specifiche.

ISA Italia 600

Cosa prevedeva il precedente principio?

Il Doc 600 si limitava ad affermare che:

- sulle **componenti a rischio elevato** il revisore del gruppo dovesse esaminare direttamente le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie oppure accertarsi di essere nelle condizioni di svolgere le procedure di revisione necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore.
- per le **componenti non sottoposte a revisione direttamente** dal revisore principale e **non a rischio elevato**, lo stesso dovesse essere soddisfatto, sulla base di una analisi preliminare, della competenza professionale dell'altro revisore ovvero accertarsi di essere nelle condizioni di svolgere le procedure di revisione necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore.

ISA Italia 600

Disposizioni specifiche per gruppi quotati

Le norme di legge (art. 165 del TUF) e le disposizioni emanate dalla Consob con il Regolamento Emittenti (art. 151) prevedono che debbano essere sottoposti a revisione legale i bilanci delle imprese controllate, con la sola esenzione di quelle che non superino il 2% dell'attivo o il 5% dei ricavi consolidati (a meno che le imprese esentate siano complessivamente superiori al 10% dell'attivo o al 15% dei ricavi consolidati, nel qual caso devono essere assoggettate a revisione anche alcune componenti sotto soglia finché non si superino tali limiti).

Le medesime regole si applicano anche alle controllate estere per quanto attiene alla verifica delle situazioni contabili delle stesse predisposte ai fini del consolidamento.

Non sono mai esentate le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta e/o al tipo di impegni e rischi assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

ISA Italia 600

Di fatto, stante la coesistenza delle disposizioni emanate dalla Consob nel Regolamento Emittenti con l'ISA Italia n. 600, si ritiene che con riferimento ai gruppi quotati la determinazione della tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie delle componenti possa essere rappresentata come nella tabella sotto riportata.

Si segnala, peraltro, che la **percentuale del 15%** indicata in tale tabella rappresenta l'esempio indicato nel paragrafo A5 dell'ISA Italia 600 e che l'identificazione di un parametro di riferimento e la determinazione della soglia percentuale da applicare ad esso implicano l'esercizio del giudizio professionale, a seconda della natura e delle circostanze del gruppo.

ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
A	Componente italiana significativa dal punto di vista finanziario per l'ISA Italia 600 (parametri > 15%) e per la Consob (>2% attivo o >5% ricavi)	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF
B	Componente estera significativa dal punto di vista finanziario per l'ISA Italia 600 (parametri > 15%) e per la Consob (>2% attivo o >5% ricavi)	Revisione completa delle informazioni predisposte ai fini del consolidamento utilizzando la significatività stabilita per la specifica componente dal Group Engagement Team
C	Componente italiana significativa dal punto di vista del rischio	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF

ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
D	Componente estera significativa dal punto di vista del rischio	Una o più delle seguenti attività: a) revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente; b) revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo; c) specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo

ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
E	Componente italiana non significativa per l'ISA Italia 600 ma sopra soglia (>2% attivo o >5% ricavi) Consob	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF.
F	Componente estera non significativa per l'ISA Italia 600 ma sopra soglia (>2% attivo o >5% ricavi) Consob	Una o più delle seguenti attività: a) revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente; b) revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo;

ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
		<p>c) revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente;</p> <p>d) specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo.</p>
G	Componente italiana o estera sotto soglia Consob	Analisi comparativa a livello di gruppo, anche con riferimento ad aggregazioni a diversi livelli delle informazioni finanziarie di tali componenti.
H	Componente italiana sotto soglia Consob ma ripescata per non superare il limite Consob di esenzione del 10% dell'attivo e del 15% dei ricavi.	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF.

ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
I	Componente estera sotto soglia Consob ma ripescata per non superare il limite Consob del 10% dell'attivo e del 15% dei ricavi.	Una o più delle seguenti attività: a) revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per tale componente; b) revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa; c) revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente; d) procedure specifiche.

ISA Italia 600

Con riferimento alle componenti rientranti nelle categorie E, F, H e I, si rammenta che ancorché venga svolta la revisione legale o le procedure di verifica richieste dalla legge italiana, esse **non** saranno da considerare come **componenti significative** ai fini dell'ISA Italia 600 e pertanto il revisore del gruppo non dovrà svolgere le procedure previste per tali tipologie di componenti. Stesse considerazioni per le società rientranti nella categoria G in quanto non significative anche considerando i parametri previsti dalla Consob.

Da ultimo sono fatti salvi gli obblighi locali (per le componenti estere) di sottoporre a revisione obbligatoria il bilancio d'esercizio, nel qual caso il revisore del gruppo potrà utilizzare i risultati di tali attività di revisione.

ISA Italia 600

Altri aspetti

L'ISA Italia 600 disciplina anche altri aspetti della revisione del bilancio del gruppo, non trattati dal Doc. 600, quali:

- il coinvolgimento del revisore del gruppo nel lavoro svolto dai revisori delle componenti, principalmente nella valutazione del rischio di revisione della componente;
- le comunicazioni fra il revisore del gruppo e i revisori delle componenti, per le quali è prevista la “forma scritta” se trattasi di altro revisore, oppure mediante la redazione di un apposito memorandum, in assenza del ricevimento delle predette comunicazioni, nei casi in cui il revisore della componente sia anche il revisore legale incaricato della revisione del bilancio del gruppo ovvero appartenga allo stesso *network*; (trattasi di *Integrazione rispetto all'ISA Clarity*)

ISA Italia 600

- le modalità di effettuazione delle verifiche sul processo di consolidamento;
- le procedure sugli eventi successivi;
- le valutazioni effettuate dal revisore di gruppo della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti,
- le comunicazioni tra il revisore di gruppo e la direzione e/o i responsabili delle attività di *governance*.

I nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia

Survey Generale:

- **ISA Italia 210**
- **ISA Italia 540**
- **ISA Italia 580**
- **ISA Italia 620**

ISA Italia 210

ISA Italia 210 - "Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione"

Novità introdotte dall'ISA Italia 210

Tema trattato dalla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1993, che disciplina i termini per la predisposizione delle proposte di servizi professionali per gli incarichi di revisione ed illustra una schema di proposta fornendo una descrizione analitica dei singoli paragrafi della stessa.

Non esisteva un corrispondente Principio di revisione nazionale.

Gli elementi previsti dall'ISA Italia 210 sono già contenuti nello schema previsto in tale Comunicazione, conseguentemente le novità maggiormente rilevanti sono rappresentate dalla definizione delle condizioni indispensabili per una revisione contabile e per l'accettazione dell'incarico, temi nella sostanza già inclusi e trattati nel processo di Acceptance & Continuance.

ISA Italia 210

Localizzazioni del principio ISA Italia 210

In relazione alle localizzazioni effettuate merita ricordare, qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, la necessità che i termini dell'incarico includano l'ammontare dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale ammontare durante l'incarico, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 39/10, in base al quale è richiesto che l'assemblea che conferisce l'incarico determini tali aspetti.

ISA Italia 540

ISA Italia 540 - "Revisione delle stime contabili incluse le stime contabili del *Fair Value* e della relativa informativa"

Novità introdotte dall'ISA Italia 540

Nel principio di revisione ISA 540 sono inclusi i contenuti previsti dall'ISA 545 "*Auditing Fair Value Measurements and Disclosures*", inclusi nel Doc. 545.

In particolare l'ISA Italia 540:

- introduce regole che richiedono maggior rigore e scetticismo professionale nella revisione delle stime contabili, allineando l'approccio alla revisione delle stime contabili con i principi di revisione in materia di rischio e di frodi;

ISA Italia 540

- prevede il riesame del risultato delle stime contabili incluse nel bilancio del periodo precedente, e, se applicabile, la loro successiva nuova quantificazione ai fini del periodo in esame;
- prevede il riesame delle valutazioni assunte dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili, al fine di identificare eventuali indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione stessa;
- introduce l'obbligo di valutare il grado di incertezza associato alla stima contabile al fine di stabilire se diano origine a rischi significativi;

ISA Italia 540

- prevede l'obbligo di eseguire specifiche procedure di validità in risposta ai rischi significativi individuati, tra cui:
 - i) la valutazione del modo in cui la direzione ha considerato assunzioni o risultati alternativi e per quali ragioni li ha scartati, ovvero in quale altro modo ha fronteggiato l'incertezza nell'effettuazione della stima contabile;
 - ii) l'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se la decisione della direzione di rilevare o meno le stime contabili nel bilancio e il criterio di quantificazione prescelto per le stime contabili, siano conformi alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
 - iii) la valutazione dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio sulla relativa incertezza nella stima.

Non sono state effettuate localizzazioni del principio.

ISA Italia 580

ISA Italia 580 "Attestazioni scritte"

Novità introdotte dall'ISA Italia 580

Le principali novità introdotte dall'ISA Italia 580 riguardano le misure da adottare nel caso in cui la **direzione non fornisca le attestazioni scritte** oppure il revisore concluda che tali **attestazioni non siano attendibili**.

In tali casi il revisore, non essendo in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, e i potenziali effetti sul bilancio di tale incapacità hanno carattere pervasivo, deve dichiarare una impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio in conformità all'ISA Italia 705.

Si ricorda che il Doc. 580 identificava la casistica del mancato ottenimento delle attestazioni della direzione, lasciando però al revisore la valutazione se la stessa conducesse ad un giudizio con rilievi o alla dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

ISA Italia 580

L'ISA Italia 580 prevede inoltre che, nel caso in cui il revisore abbia **dubbi** in merito alla **competenza** o all'**integrità della direzione** tali da concludere che il rischio di errate rappresentazioni in bilancio sia così elevato da non consentire lo svolgimento della revisione contabile, il revisore può recedere dall'incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, a meno che i responsabili delle attività di *governance* adottino misure correttive appropriate; tali misure, tuttavia, possono non essere sufficienti a consentire al revisore di emettere un giudizio senza modifica.

La fattispecie descritta non era trattata dal Doc. 580.

Infine, l'ultimo aspetto di novità riguarda la **conoscenza della direzione** sul processo seguito dall'impresa per la redazione del bilancio e delle relative asserzioni su cui basare le proprie attestazioni scritte.

ISA Italia 580

A tal fine, la direzione può avvalersi di **altri soggetti** che abbiano apportato **competenze specialistiche** nell'ambito del processo di formazione del bilancio; lo stesso revisore può chiedere che la direzione includa nelle attestazioni scritte la conferma di aver svolto le indagini che considerava appropriate per essere in condizione di poter effettuare le attestazioni scritte richieste.

In alcuni casi la direzione può includere nelle attestazioni scritte una esplicita dichiarazione che le attestazioni sono effettuate al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni ed è ragionevole che il revisore accetti una tale formulazione se ritiene che le attestazioni siano state effettuate da coloro che hanno responsabilità e conoscenze appropriate degli aspetti trattati.

Con riferimento invece alle attestazioni in merito alle responsabilità della direzione, esse non possono essere rese condizionandole “al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni”.

ISA Italia 580

Localizzazioni del principio ISA Italia rispetto al principio di revisione internazionale ISA

In attesa di un probabile aggiornamento, la materia risulta trattata dal DDR Assirevi n. 167 che ha proposto modelli di lettere di attestazione da utilizzare in linea con quanto previsto dal Doc. 580.

L'ISA Italia 580 prevede che le attestazioni scritte fornite dalla direzione riguardino tutti i periodi amministrativi cui la relazione di revisione fa riferimento, ma dato che in base a quanto stabilito dall'ISA Italia 710 nell'ordinamento italiano l'approccio agli obblighi di reportistica del revisore rispetto alle informazioni comparative è quello dei dati corrispondenti e non quello del bilancio comparativo, tale obbligo non è applicabile.

ISA Italia 620

ISA Italia 620 "Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore"

Novità introdotte dall'ISA Italia 620

Di seguito le principali novità introdotte dall'ISA Italia 620:

- l'ambito di applicazione, cioè il nuovo principio considera unicamente l'esperto del revisore, mentre il Doc. 620 trattava anche dell'esperto della società, il cui utilizzo è ora regolamentato nell'ISA Italia 500;
- l'obbligo per il revisore di valutare l'obiettività dell'esperto, includendo un'indagine in merito agli interessi e ai rapporti che possono costituire una minaccia per la sua obiettività;
- la declinazione fornita dal principio del concetto di obiettività, in quanto attinente ai possibili effetti che l'ingerenza, il conflitto di interessi ovvero l'influenza di altri soggetti possono avere sul giudizio professionale dell'esperto del revisore;

ISA Italia 620

- il diverso trattamento tra l'esperto interno e l'esperto esterno del revisore: il principio prevede che l'esperto interno è tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità previste dall'ISQC Italia 1, mentre quello esterno non essendo un membro del team, non è soggetto a tali direttive e procedure di controllo della qualità;
- il riferimento all'esperto del revisore nella relazione di revisione: l'ISA Italia 620 prevede che il revisore non debba fare riferimento al lavoro dell'esperto a meno che non sia richiesto da leggi o regolamenti, in tal caso il revisore deve indicare nella relazione di revisione che il riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione; inoltre l'ISA Italia 620 indica che prima di fare tale riferimento può essere necessario che il revisore ne acquisisca il consenso dall'esperto.

Non sono state fornite localizzazioni del principio.